

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
BASSANINI ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1640-B)	3	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	7
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	Disegno di legge (Rinvio):	
BASSANINI FRANCO	6	Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali (2074)	7
CAPRILI MILZIADE	4, 6	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	7
GASPARI REMO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>	4, 6		
ZOLLA MICHELE, <i>Relatore</i>	3, 4, 6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Bassanini ed altri: Nuove disposizioni sul Club alpino italiano (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini ed altri: « Nuove disposizioni sul Club alpino italiano », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 3 ottobre 1984 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1985.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha riconfermato il parere contrario sul provvedimento in esame, ribadendo la inesistenza di elementi giustificativi della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato, e considerando, altresì, che l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni di carattere locale è, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di competenza regionale.

Premesso che non ritengo di poter condividere il merito di questo parere, perché considero assurdo negare una concessione finanziaria così limitata, quando altre di ben maggiore consistenza sono

state previste a favore della provincia altoatesina, invito il relatore, onorevole Zolla, a riferire sul parere stesso.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 18 aprile avevamo rinviato il prosieguo della discussione a seguito del parere contrario espresso dalla I Commissione affari costituzionali sulla modifica introdotta dal Senato e, più esattamente, sul contributo di cento milioni a favore dell'Associazione alpinistica sudtirolese operante nella provincia di Bolzano.

Convenimmo sull'opportunità di invitare la Commissione affari costituzionali a rivedere il proprio parere nella speranza che, esprimendosi positivamente, evitasse a noi di dovere emendare il testo e doverlo conseguentemente rinviare all'altra Camera. Ma il nuovo parere della I Commissione, espresso in data 19 giugno, ribadisce il precedente, riconfermando la inesistenza di elementi giustificativi dello emendamento approvato dal Senato. Una presa di posizione forse opinabile, quella della Commissione affari costituzionali, ma è indubbio che è in suo potere esprimersi in senso favorevole o contrario al testo di un provvedimento o ad emendamenti ad esso proposti. Meno comprensibile, per la verità, è la motivazione della seconda parte del parere, dove è detto che l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni di carattere locale è, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di competenza regionale. Credo, infatti, che la Commissione affari costituzionali sia incorsa in un piccolo errore, perché il richiamo al punto di cui al suddetto decreto è pertinente ma solo per le regioni a statuto ordinario; non disciplinando materia di competenza delle regioni a statuto speciale —

come è nel nostro caso - ingiustificato è il riferimento al decreto presidenziale n. 616. Comunque, dal momento che del parere della Commissione affari costituzionali dobbiamo prendere atto, credo che per la nostra Commissione si presentino tre possibili soluzioni: rispettare la volontà espressa dalla I Commissione e quindi cancellare il secondo comma dell'articolo 1 e rimettere il provvedimento al Senato; non aderire a quel parere, e quindi rimettere il provvedimento all'Assemblea, così come il regolamento prevede in caso di conflitto di opinioni di questo tipo; emendare l'articolo 1 cancellando il secondo comma ed introducendone un altro con il quale si inviti il CAI ad utilizzare parte della nuova dotazione finanziaria per il sostegno di analoghe organizzazioni presenti nelle regioni a statuto speciale.

Quest'ultima soluzione, in particolare, introdurrebbe un comma che è sì modificativo ma non perentorio, nel senso, cioè, che non fa specifico riferimento all'Associazione alpinistica sudtirolese. È chiaro, comunque, che dovrebbe essere di nuovo richiesto il parere della Commissione affari costituzionali qualora ritenessimo di aderire a questa soluzione.

MILZIADE CAPRILI. Lo scopo di questo provvedimento di legge, signor presidente, onorevoli colleghi, era ed è quello di prevedere finanziamenti a favore del Club alpino italiano, ma il Senato ha ritenuto opportuno apportarvi una modifica stabilendo che una parte di detti finanziamenti fosse devoluta alla Associazione alpinistica sudtirolese della provincia di Bolzano.

Il relatore ha proposto tre possibili soluzioni: per procedere nei nostri lavori, e per quanto la terza ci sembri la più fattibile, non ci convince del tutto perché non riteniamo opportuno risolvere, con la previsione che il CAI elargisca parte dei propri finanziamenti all'Associazione alpinistica sudtirolese, un contenzioso tra i due enti che risale, *grosso modo*, agli anni trenta.

A mio parere, la questione del contributo a favore dell'Associazione alpinistica sudtirolese è mal posta all'interno del provvedimento in esame, e personalmente sarei favorevole al ripristino dell'originario testo approvato dalla Camera. Tuttavia, dal momento che non abbiamo una particolare contrarietà all'elargizione di un contributo all'Associazione in questione, riteniamo che il CAI potrebbe, autonomamente, ritagliare una quota dei propri finanziamenti a favore dell'Associazione alpinistica sudtirolese.

Lei ha sottolineato, signor presidente, che si tratta, in fondo, di una questione di non grande portata: eppure proprio con riferimento ad essa la proposta di legge da due-tre mesi va da una Camera all'altra, da una Commissione all'altra di questo ramo del Parlamento.

Ora, il Club alpino italiano conosce la situazione determinatasi a seguito della cessione, a suo tempo operata, di strutture da parte dell'Associazione alpinistica sudtirolese: esso quindi veda, nell'ambito del contributo che stiamo stanziando, di destinare una somma - che potrebbe essere costituita dai cento milioni previsti dal Senato - a quella associazione, senza che questo formalmente appaia nel dettato della legge. Diversamente, ci si potrebbe chiedere - e l'interrogativo sarebbe giustificato - perché destiniamo una specifica somma a tale associazione e non ad altre analoghe che pure esistono in altre regioni a statuto speciale.

Il gruppo comunista è quindi favorevole al ripristino del testo a suo tempo varato dalla nostra Commissione, sopprimendo la modifica introdotta dal Senato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Mi rimetto alle considerazioni svolte dal relatore.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. Avevo avanzato delle proposte, ma mi pare che il collega Caprili si sia espresso in termini negativi anche rispetto alla mia terza proposta. Ora, il gruppo comunista propone la soppressione pura e semplice del se-

condo comma dell'articolo 1, introdotto dal Senato. Se non vi sono altri che avanzano ulteriori proposte, è chiaro che quella comunista rimane l'unica che emerge dal nostro dibattito: e poiché ho dichiarato, come relatore, che mi sarei rimesso alla volontà della Commissione, non mi resta che prendere atto che essa è orientata alla cancellazione del comma aggiunto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con

la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 1.900 milioni.

A partire dal medesimo anno, all'Associazione alpinistica sudtirolese (AVS) è attribuito un contributo pari a lire 100 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, riportando contestualmente a 2.000 milioni il contributo al CAI di cui al primo comma.

1. 1.

GUALANDI, CAPRILI.

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1,5 miliardi annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio

triennale 1985-1987, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

1. 2.

ZOLLA.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. Il gruppo democristiano si asterrà nella votazione dell'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gualandi e Caprili 1. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Zolla 1. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

Gli onorevoli Zolla, Bassanini, Caprili e Arbasino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione interni

invita il Governo

a sollecitare il CAI ad intraprendere opportune intese con l'Associazione alpina sudtirolese per il sostegno dell'attività svolta dalla medesima.

0/1640-B/1/II

MILZIADE CAPRILI. A nome del gruppo comunista, ho ritenuto di unire la mia firma a quella dei presentatori dell'ordine del giorno, in quanto con tale atto si intende esprimere la volontà di risolvere il problema che è stato oggetto di discussione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno accettato dal Governo?

MICHELE ZOLLA. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO BASSANINI. Con le modifiche oggi approvate, è stato ripristinato sostanzialmente il testo a suo tempo licenziato dalla nostra Commissione, salvo l'opportuno aggiornamento della copertura finanziaria: credo quindi che valgano le motivazioni del voto favorevole già espresse dai gruppi, quando questa proposta di legge fu da noi votata in prima lettura.

Rifacendomi alla vicenda che abbiamo vissuto, relativa ai rapporti tra i due rami del Parlamento e con la I Commissione affari costituzionali, vorrei auspicare, anche al fine di una sollecita approvazione del testo da parte del Senato, che la questione che in questi ultimi mesi ci ha occupato possa trovare una soluzione da parte degli stessi enti interessati. Sarebbe cioè opportuno che il CAI e l'Associazione alpina sudtirolese raggiungessero un accordo, in forza del quale il CAI provveda ad utilizzare a favore dell'Associazione stessa una parte dei finanziamenti che gli sono stati riconosciuti, dal momento che quella svolge un'azione analoga al CAI, in una parte del territorio nazionale.

Devo comunque ribadire che la parte fondamentale di questa legge non è tanto quella finanziaria, quanto quella normativa, che ridefinisce e ridisciplina le funzioni e l'attività del CAI: non vorrei che la piccola controversia che si è aperta sulla destinazione del finanziamento pubblico ci facesse dimenticare, appunto, che questa non è semplicemente una legge di incre-

mento del contributo statale ad un ente benemerito, quale il Club alpino italiano.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bassanini ed altri: « Nuove disposizioni sul Club alpino italiano » *(Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1640-B):*

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arbasino, Balestracci, Caprili, Costa, Filippini, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Pisani, Preti, Scaramucci Guaitini, Serri, Sterpa, Torelli, Zaniboni, Zolla.

Discussione del disegno di legge: Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali (2074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali ».

Comunico che, essendo il rappresentante del Governo competente per materia contestualmente impegnato al Senato, non è possibile procedere nell'esame in sede legislativa del provvedimento in questione.

Attraverso contatti con il Governo, verrà verificata la possibilità di iniziare nella seduta di domani l'esame del presente disegno di legge.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO